



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 28/1, lett. b), (proteste all'arbitro), lett. c), (offese all'arbitro), e lett. d), (minacce all'arbitro), Regolamento di Giustizia;
- accoglie parzialmente il reclamo;
- riforma la delibera assunta dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Pugliese, nella riunione dell'11 aprile 2019, Comunicato Under6/19/GST, pubblicata in pari data, nei confronti del Sig. Salvatore Pezzano, allenatore della ASD Rugby Rende, e, per l'effetto, sanziona lo stesso Sig. Pezzano con un mese di interdizione (dal 12/4/2019 all'11/5/2019 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 3 maggio 2019

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali